

REGOLAMENTO INCENTIVI LAVORI_D Lgs 50-2016

Revisione Definitiva (post confronto del 19.07.2023)

Regolamento contenente la disciplina generale per il riconoscimento degli incentivi per funzioni tecniche per la realizzazione di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 113 del Decreto Legislativo 50 del 18.04.2016 e s.m.i.

ART. 1 (OGGETTO E FINALITÀ)

1. Il presente regolamento definisce la disciplina generale per il riconoscimento degli incentivi a valere sul fondo per le funzioni tecniche in materia di lavori pubblici ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 18.04.2016 (di seguito: d.lgs. 50/2016).
2. Il presente regolamento definisce, in particolare, i criteri e le modalità generali di riparto dell'80 per cento delle risorse del fondo, ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016.
3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione della professionalità interna del personale in servizio presso la Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. (di seguito: FVGS), all'accrescimento della produttività, dell'efficienza e dell'efficacia degli uffici nonché alla ottimizzazione delle risorse economiche disponibili. Le modalità di ripartizione del fondo devono assicurare, nel rispetto del principio di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione, la più ampia valorizzazione del personale interno in possesso di adeguate abilitazioni professionali.

ART. 2 (AMBITO DI APPLICAZIONE)

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016, gli incentivi sono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle seguenti attività:
 - a) attività di programmazione della spesa per investimenti;
 - b) attività per la verifica preventiva dei progetti;
 - c) attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
 - d) attività di responsabile unico del procedimento;
 - e) attività di direzione dei lavori;
 - f) attività di collaudo tecnico amministrativo;
 - g) attività di collaudatore statico.
2. Le funzioni tecniche di cui al comma 1, che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le procedure per la realizzazione di opere e lavori pubblici e, in particolare, la realizzazione di opere di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione (certificata ai sensi del comma 3 che segue). Le modalità e i criteri specifici di ripartizione degli incentivi sono stati definiti nell'ambito della contrattazione decentrata.
3. Restano esclusi dalla corresponsione degli incentivi gli interventi di manutenzione, fatti salvi quelli caratterizzati da problematiche realizzative di particolare complessità, tali da giustificare un supplemento di attività da parte del personale interno affinché il procedimento che regola il corretto avanzamento delle fasi contrattuali si svolga nel pieno rispetto dei documenti posti a base di gara, del progetto, nonché dei tempi e dei costi programmati. In quest'ipotesi, il Responsabile Unico del Procedimento ne certifica la particolare complessità.
4. Nel caso di contratti di appalto misti, si applica il presente regolamento quando l'oggetto principale dell'appalto è attinente ai lavori pubblici, ai sensi dell'art. 28, comma 1, del d.lgs. 50/2016.

REGOLAMENTO INCENTIVI LAVORI_D Lgs 50-2016

Revisione Definitiva (post confronto del 19.07.2023)

5. Il presente regolamento non si applica ai lavori affidati in assenza di un procedimento di gara e, in particolare, a quelli affidati in regime di somma urgenza ed agli affidamenti diretti adottati ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 1, co. 2, lett. a) della L. 120/2020.

ART. 3 (SOGGETTI BENEFICIARI)

1. I soggetti beneficiari del fondo sono i dipendenti di FVGS che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni tecniche inerenti le attività di cui all'articolo 2, comma 1, del presente regolamento e precisamente:
- a) il personale che abbia partecipato alla programmazione di opere o lavori pubblici, alla verifica preventiva della progettazione secondo quanto previsto dall'art. 26 del d.lgs. 50/2016, alla redazione dei bandi, dei capitolati e dei contratti, delle lettere di invito con capitolato e, in generale, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento dell'appalto;
 - b) il personale incaricato della direzione dei lavori, del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, del collaudo tecnico amministrativo e/o statico, della certificazione di regolare esecuzione;
 - c) il Responsabile Unico del Procedimento;
 - d) i collaboratori che svolgono compiti di supporto all'attività del Responsabile Unico del Procedimento sono individuati nel personale tecnico e/o amministrativo che partecipa e/o coopera alle seguenti attività: (1) procedimenti connessi al d.P.R. 327/01 e s.m.i.; (2) predisposizione della documentazione relativa ai sistemi di affidamento dei lavori, della redazione dei bandi e dei contratti, delle lettere di invito e, in generale, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento dell'appalto e della relativa pubblicità; (3) istruzione e redazione di provvedimenti afferenti ai lavori (a titolo esemplificativo: adempimenti ANAC, MEF e Osservatorio; autorizzazione al subappalto); (4) verifica della progettazione; (5) controllo di gestione; (6) programmazione della spesa per investimenti.
2. Ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016, non concorre alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale. Qualora un ruolo qualsiasi, all'interno del gruppo di lavoro di cui all'articolo 5 del presente regolamento, venga affidato a personale avente qualifica dirigenziale, il relativo compenso, pur calcolato e ricompreso nel Fondo, costituisce economia.

ART. 4 (COSTITUZIONE E FINANZIAMENTO DEL FONDO PER FUNZIONI TECNICHE)

1. Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche è costituito da una somma non superiore al 2% (per cento) dell'importo, al netto dell'IVA, posto a base di gara.
2. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito tra i dipendenti di cui al successivo articolo 5, secondo le modalità e i criteri previsti dal presente regolamento e dalla contrattazione decentrata integrativa del personale. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico di FVGS e – se dovuta - dell'IRAP.
3. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato a quanto previsto del comma 4 dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016.
4. Fatto salvo quanto previsto dal seguente comma 5, l'importo dell'incentivo non è soggetto a rettifica, qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
5. Gli accantonamenti sono disposti anche per le varianti in corso d'opera nei limiti consentiti dalla normativa vigente e sono calcolati a valere sulla sola parte eccedente l'importo posto a base di gara, calcolato al lordo del ribasso offerto.

REGOLAMENTO INCENTIVI LAVORI_D Lgs 50-2016
Revisione Definitiva (post confronto del 19.07.2023)

6. L'entità del fondo di cui al comma 1 viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate, con riferimento alle opere o lavori pubblici:
 - a. per opere o lavori fino a € 750.000,00 il fondo è pari al 2% (due per cento) dell'importo a base di gara;
 - b. per opere o lavori di importo superiore a € 750.000,00 e fino a € 1.500.000,00 il fondo è pari allo 1,80% (uno/80 per cento) dell'importo a base di gara;
 - c. per opere o lavori di importo superiore a € 1.500.000,00 e fino a € 5.000.000,00 il fondo è pari allo 1,60% (uno/60 per cento) dell'importo a base di gara;
 - d. per opere o lavori di importo superiore a € 5.000.000,00 e fino a € 25.000.000,00 il fondo è allo 1,40% (uno/40 per cento) dell'importo a base di gara;
 - e. per opere o lavori di importo superiore a € 25.000.000,00 il fondo è allo 1,20% (uno/20 per cento) dell'importo a base di gara.
7. Il calcolo dell'importo da accantonare si effettua, in misura scalare, applicando all'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti per la realizzazione dei singoli lavori, negli stati di previsione della spesa, le aliquote derivanti dall'applicazione delle misure percentuali di cui al comma che precede, relative ai vari scaglioni interi, sommando gli importi così ottenuti e aggiungendo a questi l'importo derivante dall'applicazione della successiva aliquota all'eccedenza. È fatto divieto di procedere all'artificioso frazionamento dei lavori.
8. Il fondo è costituito mediante previsione all'interno del quadro economico dell'opera, approvato con provvedimento del soggetto delegato competente.
9. Gli accantonamenti a favore del fondo non sono effettuati relativamente alle seguenti prestazioni:
 - a. studi e analisi di fattibilità;
 - b. studi ed indagini geologiche, geognostiche, idrologiche, sismiche, agronomiche e chimiche ed i calcoli strutturali, qualora non rientrino specificatamente nelle attività connesse alla direzione lavori.

ART. 5 (GRUPPO DI LAVORO)

1. I gruppi di lavoro sono costituiti da figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuno per la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali di cui all'articolo 2, comma 1, del presente regolamento.
2. Previa proposta del Responsabile Unico del Procedimento, i componenti del gruppo di lavoro sono individuati con provvedimento del Direttore/Responsabile di Divisione preposto alla unità attuatrice dell'intervento, sentiti (se del caso) anche gli altri direttori/responsabili delle divisioni/unità coinvolte. L'affidamento degli incarichi è effettuato sulla base del principio di un'equa distribuzione e utilizzo delle professionalità e delle risorse disponibili.
3. Per ciascuna opera, il dirigente – qualora non svolga direttamente tale funzione - nomina il R.U.P. tra i dipendenti di ruolo in possesso dei requisiti previsti dall'art. 31 del d.lgs. 50/2016 e, in generale, dalla normativa del settore e dai CCNL applicati.
4. Il provvedimento che individua i componenti del gruppo di lavoro deve indicare:
 - a. l'opera o il lavoro da progettare e il relativo programma di finanziamento;

REGOLAMENTO INCENTIVI LAVORI_D Lgs 50-2016

Revisione Definitiva (post confronto del 19.07.2023)

- b. l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera o del lavoro e l'importo del fondo determinato ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento;
 - c. se del caso, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di programmazione;
 - d. il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro con attestazione dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse;
 - e. di norma, le aliquote (stimate) da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro.
5. Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro e delle percentuali loro spettanti sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento adottato dal Direttore/Responsabile di Divisione o Direttore generale, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento.
 6. Con provvedimento motivato del Direttore/Responsabile di Divisione o Direttore generale, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, i termini di cui alla lett. c) del comma 4 che precede possono essere prorogati.
 7. I termini per la direzione lavori e per il collaudo coincidono con quelli dell'emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo o del CRE.
 8. Non possono essere assegnati incarichi a dipendenti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.
 9. L'incarico è revocato e non è corrisposto alcun incentivo al soggetto che, nello svolgimento dei compiti assegnati, risulti responsabile di gravi violazioni degli obblighi previsti dalla legge, dalla contrattazione collettiva di lavoro e dal codice di comportamento. L'accertamento è svolto in contraddittorio con il dipendente.

ART. 6 (MISURA DEGLI INCENTIVI)

1. Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, la ripartizione dell'incentivo per ciascuna opera o lavoro è operata con provvedimento del Direttore/Responsabile di Divisione preposto alla struttura attuatrice dell'intervento, sentito il Direttore Generale. Il provvedimento indica le quote spettanti al personale incaricato, tenuto conto delle responsabilità, del carico di lavoro, della complessità dell'opera e della natura delle attività svolte o assunte da ciascuno e da quanto previsto all'articolo 9 del presente regolamento.
2. Le percentuali effettive degli incentivi attribuibili per le funzioni tecniche di cui al presente regolamento sono identificate, secondo le modalità e i criteri specifici previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale.
3. L'incentivo è comunque riconosciuto al Responsabile Unico del Procedimento e alle figure tecniche e amministrative incaricate nei limiti della prestazione svolta, anche qualora la direzione dei lavori, nonché i collaudi, siano in tutto o in parte affidati all'esterno della Società.

ART. 7 (ACCERTAMENTO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE)

1. Completate le varie fasi del procedimento, il Direttore/Responsabile di Divisione certifica la prestazione effettuata, il rispetto del termine fissato nel provvedimento che costituisce il gruppo di lavoro o nel successivo provvedimento di proroga, nonché l'importo definitivo a base del compenso incentivante e determina gli importi spettanti ai singoli componenti del gruppo, sulla base delle percentuali derivanti dall'accordo stipulato in sede di contrattazione integrativa decentrata del personale e individuate nel

REGOLAMENTO INCENTIVI LAVORI_D Lgs 50-2016

Revisione Definitiva (post confronto del 19.07.2023)

- provvedimento di costituzione del gruppo stesso o delle eventuali modifiche intervenute successivamente.
2. Ai fini della erogazione degli incentivi, è necessario l'accertamento positivo, da parte del dirigente che ha costituito il gruppo di lavoro, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.
 3. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il dirigente che ha costituito il gruppo di lavoro dispone, con proprio atto, la riduzione dell'incentivazione secondo quanto previsto dall'articolo 9 del presente regolamento.
 4. L'incentivo non è dovuto nei casi in cui non si proceda alla stipulazione del contratto d'appalto.

ART. 8 (LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO)

1. Il Direttore/Responsabile di Divisione dispone, sentito il Direttore generale, con provvedimento la liquidazione degli importi dell'incentivo complessivo e di quello spettante a ciascun dipendente avente titolo in base alle percentuali determinate e agli accertamenti effettuati ai sensi degli articoli precedenti e del successivo articolo 9. Sulla base del provvedimento di liquidazione, il Direttore/Responsabile di Divisione preposto alla struttura attuatrice dell'intervento invia apposita richiesta di pagamento dell'incentivo spettante a ciascun dipendente all'U.O. Risorse Umane, ai fini della successiva erogazione.
2. La liquidazione dei compensi viene effettuata alle seguenti scadenze:
 - a) per la fase di programmazione e di affidamento: intera quota ad avvenuta consegna dei lavori;
 - b) per la fase di esecuzione: intera quota con l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione;
 - c) per il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento: il 40 per cento della quota a seguito della consegna dei lavori e il restante 60 per cento con l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
3. Nel caso di avvicendamento del personale ai sensi dell'articolo 5, comma 5, la liquidazione avviene in base alle prestazioni effettivamente svolte e certificate dal Responsabile Unico del Procedimento e dal Direttore/Responsabile di Divisione. Qualora l'avvicendamento riguardasse il Responsabile Unico del Procedimento e il cessato non avesse certificato le prestazioni fino ad allora svolte, quest'ultime saranno certificate dal Responsabile Unico del Procedimento subentrato. In tal caso le quote spettanti al Responsabile Unico del Procedimento cessato sono considerate economie.
4. L'U.O. Risorse Umane eroga gli incentivi, contestualmente alle competenze stipendiali, entro il secondo mese successivo alla ricezione della richiesta di pagamento di cui al precedente comma 1.
5. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni aggiudicatrici, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo dell'anno precedente.
6. È onere del singolo dipendente comunicare al servizio competente al pagamento, entro il mese successivo a quello di liquidazione a proprio favore, eventuali incentivi a lui corrisposti da altre amministrazioni aggiudicatrici, in modo da poter consentire, entro il termine di pagamento degli incentivi, la determinazione in ordine all'eventuale superamento dell'importo di cui al comma 5.

REGOLAMENTO INCENTIVI LAVORI_D Lgs 50-2016

Revisione Definitiva (post confronto del 19.07.2023)

7. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate ad Operatori Economici, a personale esterno all'organico della Società, ovvero prive dell'accertamento di cui al precedente articolo 7, comma 1, pur calcolate e ricomprese nel Fondo, costituiscono economie.
8. È facoltà del Direttore/Responsabile di Divisione, in caso di puntuale rispetto dei termini e per opere caratterizzate da notevole durata estesa a più esercizi finanziari, adottare un decreto di riparto, per le fasi già concluse e formalmente approvate, che consenta la determinazione e la liquidazione di parte dell'incentivo al Responsabile Unico del Procedimento e al personale tecnico e amministrativo incaricato. L'importo attribuito è detratto dalla quota di incentivo determinata a saldo e in quella sede si provvede altresì ad effettuare eventuali conguagli e recuperi.

ART. 9 (RIDUZIONE DEGLI INCENTIVI A FRONTE DI INCREMENTI DEI COSTI E DEI TEMPI PREVISTI)

1. Le risorse finanziarie destinate alla remunerazione delle attività indicate dal presente regolamento sono ridotte a fronte dell'incremento dei costi, dei tempi contrattuali previsti dal cronoprogramma approvato nell'ambito del progetto esecutivo o dei termini per la conclusione delle attività fissati nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro.
2. Quando i termini fissati per la conclusione delle attività non sono rispettati, il Direttore/Responsabile di Divisione o – in caso di “conflitto di interessi” – il Direttore Generale o il Presidente acquisiscono dal Responsabile del Procedimento le motivazioni dei ritardi. Il Dirigente, qualora ne accertasse l'inidoneità (motivazioni insufficienti, contraddittorie o non congrue), procederà, con provvedimento motivato, alla riduzione della quota d'incentivo con le seguenti modalità:
 - riduzione del 10% nel caso in cui i ritardi o i maggiori oneri siano inferiori di 1/5 rispetto ai tempi e ai costi previsti;
 - riduzione del 20% nel caso in cui i ritardi o i maggiori oneri siano maggiori di 1/5 e comunque inferiori di 2/5 rispetto ai tempi e ai costi previsti;
 - riduzione del 30% nel caso in cui i ritardi o i maggiori oneri siano superiori di 2/5 rispetto ai tempi e ai costi previsti.
3. Ai fini della riduzione della quota parte di incentivo o della sua mancata corresponsione ai sensi del presente articolo, non sono computati, nel mancato rispetto dei termini e nell'incremento dei costi, i tempi ed i costi conseguenti a cause di forze maggiore, avverse condizioni climatiche e altre circostanze speciali non prevedibili e non imputabili al personale incaricato ai sensi del presente regolamento, comprese quelle cause che comportano la necessità della redazione di una perizia di variante ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del d.lgs. 50/2016.
4. Al Responsabile Unico del Procedimento e ai dipendenti incaricati della verifica preventiva dei progetti non è corrisposto alcun incentivo qualora nel corso dell'esecuzione si renda necessario apportare al progetto varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dal quarto periodo della lett. b) del comma 2 dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016. Nessun incentivo è dovuto qualora – a seguito di errore progettuale – la Stazione Appaltante debba procedere alla risoluzione del contratto.
5. È comunque escluso dall'incentivo il personale interno che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza, ferme restando ulteriori forme di responsabilità, qualora i fatti siano definitivamente accertati nell'ambito di un procedimento disciplinare e sanzionati con la sospensione e il licenziamento. Per provvedimento definitivamente accertato si intende il provvedimento disciplinare che non sia stato impugnato nei termini oppure che sia stato definito con sentenza passata in giudicato.

REGOLAMENTO INCENTIVI LAVORI_D Lgs 50-2016

Revisione Definitiva (post confronto del 19.07.2023)

6. L'accertamento della sussistenza delle circostanze di cui sopra è di competenza del soggetto che ha affidato il relativo incarico che vi provvede previa comunicazione al personale interessato nonché attivando il contraddittorio con il dipendente medesimo. In caso di conflitto di interessi, provvede il Direttore Generale o il Presidente.
7. Nei casi previsti dal presente articolo, impregiudicata ogni altra forma di contestazione e accertamento previste dalle vigenti disposizioni per l'imputazione di eventuali responsabilità, anche disciplinari, la Società procede al recupero dell'incentivo indebitamente percepito a valere sul trattamento economico dovuto al dipendente, anche mediante rateazione in ragione degli importi dovuti.
8. Le somme non corrisposte in ragione di quanto stabilito dal presente articolo costituiscono economia.

ART. 10 (ATTIVITÀ AFFIDATE INTERAMENTE O PARZIALMENTE A PERSONALE DI ALTRA AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE)

1. Nelle ipotesi in cui FVGS si avvalga di personale dipendente di altra amministrazione aggiudicatrice, la convenzione o l'atto che regola i rapporti tra quest'ultima e FVGS, stabilisce anche il costo lordo dell'incentivo da riconoscere a detto personale, comprensivo degli oneri riflessi nella misura determinata dall'altra amministrazione. Le quote parti dell'incentivo sono corrisposte all'amministrazione aggiudicatrice di appartenenza la quale provvede all'erogazione al proprio dipendente.
2. Qualora una o più parti delle attività di cui all'articolo 2 del presente regolamento vengano affidate solo parzialmente a soggetti esterni all'organico di FVGS, l'importo dell'incentivo relativo alle medesime attività parziali da corrispondere ai dipendenti facenti parti del gruppo di lavoro è determinato proporzionalmente all'impegno e alla responsabilità valutati dal dirigente preposto alla struttura competente.
3. Qualora l'attività venga svolta dal dipendente di altra amministrazione aggiudicatrice in orario di lavoro, allo stesso spetta solo la quota di incentivi e all'amministrazione aggiudicatrice di appartenenza sono rimborsate le ore di lavoro svolte per l'espletamento dell'incarico a valere sui fondi propri della società.
4. Se le attività da espletare comportano lo spostamento fuori dalla propria sede lavorativa, sono in ogni caso rimborsate al dipendente le spese vive, quali a titolo esemplificativo le spese di trasporto e le spese di vitto, nella misura contrattualmente prevista, con spese a valere sui fondi propri di FVGS.

ART. 11 (FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE)

1. Il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui all'articolo 4 del presente regolamento, è destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza della società e dei servizi ai cittadini.
2. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso la società di tirocini formativi e di orientamento di cui all' art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione), o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le università e gli istituti scolastici superiori.
3. Qualora le opere o i lavori siano finanziati con risorse provenienti dall'Unione europea, il fondo a fini di innovazione non è accantonato e, in attuazione dei principi di pertinenza e di vincolo di destinazione, le corrispondenti risorse sono conservate fra quelle necessarie alla realizzazione dell'opera.

REGOLAMENTO INCENTIVI LAVORI_D Lgs 50-2016

Revisione Definitiva (post confronto del 19.07.2023)

4. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Direttore Generale formula motivata proposta al Presidente del C.d.A. in ordine alla gestione del Fondo di cui al presente articolo, indicando l'esigenza e gli obiettivi cui la stessa è preordinata.

ART. 12 (DISPOSIZIONI FINALI – RINVIO DINAMICO)

1. Il regolamento si applica a tutti i progetti posti a base di gara dal 20.04.2016 ai sensi del d.lgs. 50/2016, qualora le relative risorse siano già accantonate nei rispettivi quadri economici. A tal fine si considera la data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per le procedure aperte e/o ristrette e la data di trasmissione della lettera di invito agli operatori economici per le procedure negoziate.
2. La Società comunica annualmente alle Organizzazioni sindacali rappresentative lo stato di ripartizione per tipologia di funzioni tecniche delle somme destinate agli incentivi.
3. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
4. Il provvedimento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione dd. 31.05.2023.
5. Entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a seguito di apposito monitoraggio della sua applicazione, si procede all'eventuale revisione dello stesso.

REGOLAMENTO INCENTIVI LAVORI_D Lgs 50-2016


In data 19/07/2023

PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI


Per CIGL



Per CISAL

 CON SPECIFICA IN QUELATA DICHIARAZIONE VERBALE 19/07/23

Per CISL



Per UIL



Per UGL

PER LA SOCIETA'

Il Presidente



Al termine dell'incontro, le parti, previo confronto sulla base dell'articolo 114 del CCNL Anas con riferimento all'individuazione delle figure interessate dal riconoscimento degli incentivi per funzioni tecniche, sottoscrivono l'unito testo di accordo in sede di contrattazione decentrata integrativa in attuazione dell'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

Ai fini del perfezionamento dell'iter di approvazione dei regolamenti sugli incentivi per lavori e per servizi e forniture ai sensi del citato articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il presente accordo nonché gli schemi dei regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione della società in data 31/05/2023, modificati in recepimento di alcune proposte non sostanziali da parte delle organizzazioni sindacali rese nel corso della riunione della Paritetica del 29/06/2023, verranno formalmente approvati subordinatamente alla loro sottoposizione agli uffici regionali competenti al controllo analogo.

Visto l'articolo 113 del D.Lgs. 50/2016 che istituisce gli incentivi per funzione tecniche stabilendo nello specifico che:

- a) siano prerogative della Società:
 - determinare la percentuale (entro il 2%) calcolata sull'importo a base di gara di lavori, servizi e forniture da destinare alla costituzione del fondo per le funzioni tecniche;
 - stabilire i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del Codice;
- b) sia oggetto di contrattazione decentrata integrativa aziendale la definizione, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura delle percentuali definitive per la ripartizione dell'incentivo tra le figure interessate, in funzione dei carichi di lavoro e della complessità dei singoli appalti;

Visto l'articolo 114 del CCNL 2016/2018 che prevede il confronto con le Organizzazioni sindacali finalizzato all'individuazione delle figure interessate al riconoscimento degli incentivi di che trattasi;

Visti gli schemi di Regolamento sugli incentivi per funzioni tecniche – lavori e di Regolamento sugli incentivi per funzioni tecniche – servizi e forniture, oggetto di informazione preventiva alle Organizzazioni sindacali (nota mail del 22/06/2023), elaborati in attuazione dell'articolo 113, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 31/05/2023;

Considerato che l'efficacia dei predetti Regolamenti è subordinata all'individuazione delle modalità e criteri specifici di riparto da parte della contrattazione decentrata integrativa;

REGOLAMENTO INCENTIVI LAVORI_D Lgs 50-2016

Considerato che sono oggetto di contrattazione sindacale i coefficienti di ripartizione dell'incentivo per tipologia di appalto suddivisi secondo la fase e l'incarico attribuito;

Preso atto che in data 29/06/2023 si è tenuta la prima riunione di contrattazione con le organizzazioni sindacali per la discussione dei contenuti demandati a tale livello di relazione industriale;

LA DELEGAZIONE DATORIALE E LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

CONCORDANO QUANTO SEGUE:

Il presente accordo disciplina modalità e criteri specifici di riparto degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 50/2016, connessi ai Regolamenti per lavori e per servizi e forniture approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 31/05/2023, modificati in recepimento di alcune proposte non sostanziali da parte delle organizzazioni sindacali rese nel corso della riunione della Paritetica del 29/06/2023, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al presente accordo (Allegato 1, Allegato 2) che ne costituiscono parte integrante.



REGOLAMENTO INCENTIVI LAVORI_D Lgs 50-2016

**ALLEGATO 1
 PERCENTUALI INCENTIVI PER LAVORI**

INCARICO ATTRIBUITO	% suddivisione Incentivo
1 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	22
2 COLLABORATORI DEL RUP	16
3 DIRETTORE DEI LAVORI	23
4 DIRETTORI OPERATIVI	13
5 ISPETTORI DI CANTIERE	7
6 ASSISTENTI AI LAVORI	1
7 COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	9
8 INCARICATI DEL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E DEL COLLAUDO STATICO ASSISTENTI AI COLLAUDATORI	9
9	0
TOTALE	100

1. provvedimenti comunali d. l. n. 327/02 o s.m.i.	3,5
2. prestazioni documentate, criteri di affidamento dell'incarico, selezione bandi o cartelli, lettere di invito e altri adempimenti inerenti la procedura di affidamento dell'incarico o della ordine pubblica	4
3. direzione e redazione di provvedimenti afferenti ai lavori	4
4. verifica della progettazione	2
5. certificati di gestione	2
6. programmatrice	0,5

NOTE: Nei casi in cui la realizzazione dell'opera preveda la redazione del certificato di collaudo statico, la ripartizione dell'aliquota relativa al collaudo avviene come segue: (a) si determina l'aliquota percentuale delle opere strutturali oggetto del certificato di collaudo statico rispetto al totale delle opere, oggetto dell'incentivo; (b) viene corrisposto, al tecnico incaricato del collaudo statico, rispetto all'intero incentivo destinato al collaudo, il fatto salvo quanto previsto dalla lettera (c) che segue, l'aliquota percentuale di incentivo afferente al collaudo sull'importo come determinato alla precedente lettera. La quota rimanente viene suddivisa in parti uguali tra tutti i dipendenti adibiti al collaudo tecnico amministrativo dell'opera; (c) al collaudatore tecnico amministrativo o ai componenti della commissione di collaudo tecnico amministrativo e comunicata conoscenza una percentuale non inferiore al 50% dell'aliquota relativa al "collaudo". Al collaudatore statico va comunicata corrisposta un'aliquota minima del 10%.

Nei casi in cui il certificato di collaudo sia sostituito con quello di regolare esecuzione, l'aliquota spettante ai tecnici adibiti al collaudo tecnico amministrativo è destinata al Direttore dei Lavori nella misura del 70% e al Responsabile Unico del Procedimento nella misura del 30% fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente.